

AVVISI

ANNO 2018*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2018, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 5 MARZO 2018

FONDAZIONE ISTITUTO CRISPOLTI DI TODI
Consiglio di Amministrazione
(inserita in elenco con D.D. 14.02.2018 n. 1486)

Riferimenti normativi

- l.r. n. 11/1995 e s.m.
- Art. 9* dello Statuto vigente della Fondazione approvato con D.G.R. n. 898 del 28/07/2017

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazioni e candidatura
Due componenti nel Consiglio di Amministrazione	11.03.2018	5 anni	05.03.2018

Compenso

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto vigente della Fondazione Istituto Crispolti di Todi l'incarico dei Consiglieri è onorifico e gratuito.

Incompatibilità specifiche

Secondo quanto previsto dallo Statuto vigente all'articolo 9, "non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti".

*Art. 9 Statuto – Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che saranno nominati:

- Vescovo della Diocesi Orvieto-Todi pro tempore, o suo delegato, con il ruolo di Presidente
- N. 2 membri nominati dal Capitolo della Concattedrale di Todi
- **N. 2 dalla Regione Umbria** in forza delle competenze acquisite con DPR 9/1972 e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 25/2011.

L'Ufficio dei Consiglieri è onorifico e gratuito. Essi restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato. Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un Consigliere, vi provvederanno gli Enti titolari della nomina, a seconda della tipologia di Consigliere da sostituire e il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso. Non possono, inoltre, far parte del Consiglio, se nominati decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti".

AVVISO SCADUTO IL 15 APRILE 2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MUZI BETTI" di Città di Castello
Consiglio di Amministrazione
(inserita in elenco con D.D. 14.02.2018 n. 1486)

Riferimenti normativi

- l.r. n. 11/1995 e s.m.;
- Art. 9* dello Statuto vigente approvato con D.G.R. n. 760 del 03/07/2017

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazioni e candidatura
Presidente e un componente del Consiglio di Amministrazione	24.05.2018	4 anni	15.04.2018

Compenso

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 dello Statuto "Ai componenti del Consiglio potrà essere corrisposta una indennità di funzione e/o una indennità di presenza alle sedute del C.d.A., da porre a carico del bilancio dell'A.S.P., nella misura determinata dalle disposizioni di legge."

*Art. 9 – Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e quattro membri, così nominati:

- a) Presidente, di nomina regionale**
- b) Un membro del Consiglio di nomina regionale**
- c) Tre membri dal Comune di Città di Castello su segnalazioni associazioni locali maggiormente rappresentative indicate dal Sindaco del Comune

Il consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando non saranno le procedure di nomina del nuovo Consiglio. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica, nell'ambito del relativo mandato, quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituto.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono restare in carica per non più di due mandati."

AVVISO SCADUTO IL 10 MAGGIO 2018

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
Amministratore unico
(inserita in elenco con D.D. 12.01.2018 n. 210)

Riferimenti normativi

- l.r. 18/2011 e s.m. (art. 22 – Amministratore unico)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	27.07.2018	3 anni non eccedente la legislatura (2015-2020)	10.05.2018

Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

****Art. 22 Amministratore unico.**

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi."

AVVISO SCADUTO IL 14 MAGGIO 2018

FONDAZIONE LUISA BOLOGNA SERENI
Consiglio di Amministrazione
(inserita in elenco con D.D. 24.04.2018 n. 4030)

Riferimenti normativi

- l.r. 11/1995 e s.m.
- Art. 10* dello Statuto vigente della Fondazione approvato con D.G.R. n. 766 del 03/07/2017

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente nel Consiglio di Amministrazione	19.05.2018	4 anni	14.05.2018

Compenso

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente della Fondazione Luisa Bologna Sereni le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

Incompatibilità specifiche

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente della Fondazione Luisa Bologna Sereni non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

****Art. 10** Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Quattro membri sono nominati d'ufficio:

- uno dalla Regione Umbria;
- uno dal Comune di Marsciano;
- uno dall'Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve;
- uno dalla Opera Don Guanella – Servi della Carità.

I rimanenti tre membri sono designati dalla Assemblea Generale dei Soci e scelti tra questi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

In caso vi siano, a seguito di dimissioni od altre cause, posti vacanti, questi vengono coperti con designazione da parte dello stesso Ente che aveva effettuato la nomina o dell'Assemblea Generale dei Soci secondo competenza.

I nominati ai posti vacanti rimangono in carica solo fino allo scadere del quadriennio qualunque sia il tempo decorso dalla loro designazione per sostituzione.”

AVVISO SCADUTO IL 18 GIUGNO 2018

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)
Amministratore unico
(inserita in elenco con D.D. 25.05.2018, n. 5277)

Riferimenti normativi

- l.r. 28/03/2006 n. 6e s.m. (art. 10-bis – Amministratore unico)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale	Termine entro il quale effettuare la nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	30 giugno 2018	3 anni prorogabili per altri due anni e comunque non eccedente la legislatura regionale (2015-2020)	18.06.2018

Compenso

All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale in misura onnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'ADiSU o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

*Art. 10-bis
Amministratore unico

1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ADiSU.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'ADiSU o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottate norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

a-bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

b) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

c) attua il programma annuale di cui all'articolo 5;

d) adotta il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

e) adotta il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

f) [abrogato];

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h-bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti."

AVVISO SCADUTO IL 1° OTTOBRE 2018

OPERA PIA ASILO INFANTILE MARIA IMMACOLATA - Petignano di Assisi
Consiglio di Amministrazione
D.D. 12 settembre 2018 n. 9259

Riferimenti normativi

- Art. 5* dello Statuto vigente della Fondazione approvato con D.D. n. 1635 del 23.02.2007
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Presidente e 2 componenti del Consiglio di Amministrazione	Da ricostituire entro il 31 ottobre 2018	4 anni I componenti possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo	1° ottobre 2018

Requisiti specifici:

Il Presidente e due consiglieri sono nominati dalla Regione Umbria tra cittadini residenti in Petignano di Assisi.

Art. 5 *Composizione del Consiglio di amministrazione

L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto complessivamente di cinque membri, compreso il Presidente. Sono membri di diritto del Consiglio il Parroco pro tempore di Petignano e un discendente in linea retta dell'Ingegnere Decio Costanzi.

Qualora non sia possibile nominare il discendente in linea retta dell'Ingegnere Decio Costanzi alla nomina di tale Componente provvede il Comune.

Il presidente e gli altri consiglieri sono nominati dal Comune di Assisi in virtù della delega di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, tra cittadini residenti in Petignano. (1)

I consiglieri che non sono componenti di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo.

Il segretario non fa parte del Consiglio.”

- (1) L'art. 26 della l.r. 25/2014 abroga l'art. 9 della l.r. 11/1995, il quale prevedeva la delega della nomina dei rappresentanti regionali nelle ipab a favore dei Comuni, pertanto la competenza è tornata in capo alla Regione.

AVVISO SCADUTO IL 22 OTTOBRE 2018

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
Consiglio di Amministrazione
D.D. 12 settembre 2018, n. 9259

Riferimenti normativi

- l.r. 28/2013 e s.m. (art. 7 – Consiglio di Amministrazione)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Regione Marche	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente del Consiglio di Amministrazione	27 novembre 2018	4 anni I membri possono essere rinominati per non più di una volta	22 ottobre 2018

Requisiti specifici

Diploma di laurea magistrale o equivalente e comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

Incompatibilità specifiche

Non sono designabili nel Consiglio di Amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali, nonché i dipendenti delle due Regioni Umbria e Marche, i dipendenti dell'Istituto e coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto.

Compenso

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

- a) al Presidente (eletto dal CdA nella prima seduta) un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;
- b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria.

*** "Art. 7 Consiglio di amministrazione.**

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 2, del [D.Lgs. 106/2012](#), uno dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche, scelti fra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità

pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Le designazioni di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli-Assemblee legislative.

2. Non sono designabili nel consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali, nonché i dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell'Istituto e coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto.

3. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri il Presidente della Regione Umbria provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinominati per non più di una volta.

5. Il Presidente della Regione Umbria provvede, a seguito di ogni ricostituzione, alla prima convocazione del consiglio e al suo insediamento.

6. Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge il presidente a maggioranza assoluta tra i suoi componenti.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori, assicurandone il buon andamento. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal presidente vicario, scelto dal presidente del consiglio di amministrazione tra gli altri componenti.

8. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:

a) lo statuto e i relativi regolamenti di attuazione;

b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche proposte dal direttore generale;

c) il documento di piano, che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto, nell'ambito delle previsioni di cui all'[articolo 4](#), comma 5;

d) il bilancio economico preventivo e il bilancio d'esercizio con i relativi allegati;

e) la destinazione dell'eventuale utile, la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica.

9. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

a) al Presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;

b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria.”

AVVISO SCADUTO IL 31 OTTOBRE 2018 (POI PROROGATO CON D.D 11194 DEL 31/10/2018)

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)
Amministratore unico
D.D. 2 agosto 2018 n. 8114

Riferimenti normativi

- l.r. 28/03/2006 n. 6e s.m. (art. 10-bis – Amministratore unico)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale	Termine entro il quale effettuare la nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	31 dicembre 2018	Fino alla scadenza dell'attuale legislatura regionale	31 ottobre 2018

Compenso

All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'ADiSU o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Autorizzazione per svolgimento incarico

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza"*.

****Art. 10-bis**

Amministratore unico

1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ADiSU.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'ADiSU o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

a-bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

b) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

c) attua il programma annuale di cui all'articolo 5;

d) adotta il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

e) adotta il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

f) [abrogato];

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h-bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti."

AVVISO SCADUTO IL 30 NOVEMBRE 2018

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)
Amministratore unico
(D.D. 29 ottobre 2018, n. 11194)

Riferimenti normativi

- l.r. 28/03/2006 n. 6 e s.m. (art. 10-bis – Amministratore unico)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale	Termine entro il quale effettuare la nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	31 dicembre 2018	Fino alla scadenza dell'attuale legislatura regionale	31 ottobre 2018 Prorogato al 30 novembre 2018 (d.g.r. 1196/2018)

Compenso

All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'ADiSU o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Autorizzazione per svolgimento incarico

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza"*.

*"Art. 10-bis

Amministratore unico

1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ADiSU.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'ADiSU o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottate norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

a-bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

b) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

c) attua il programma annuale di cui all'articolo 5;

d) adotta il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

e) adotta il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

f) [abrogato];

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h-bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.”

AVVISO SCADUTO IL 3 DICEMBRE 2018

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1
Comitato di gestione
(D.D. 13 novembre 2018, n. 11751)

Riferimenti normativi

- legge 157/1992 (Art. 14, comma 11)*
- legge regionale 14/1994 (Art. 11, comma 1)**
- regolamento regionale 6/2008 (Artt. 4 e 5)***
- legge regionale 11/1995 e s.m.

Nomine/Designazioni	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti nel Comitato di Gestione	31.12.2018	4 anni I componenti possono essere riconfermati	03.12.2018

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta alle riunioni, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

*** l. 157/1992 - Art. 14, comma 11**

“Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.”

****l.r. 14/1994 - Art. 11, comma 1 – Organi di gestione**

“Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

*****r.r. Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione**

“1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
- 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.

4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C."

AVVISO SCADUTO IL 3 DICEMBRE 2018

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 2
Comitato di gestione
(D.D. 13 novembre 2018, n. 11751)

Riferimenti normativi

- legge 157/1992 (Art. 14, comma 11)*
- legge regionale 14/1994 (Art. 11, comma 1)**
- regolamento regionale 6/2008 (Artt. 4 e 5)***
- legge regionale 11/1995 e s.m.

Nomine/Designazioni	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti nel Comitato di Gestione	31.12.2018	4 anni I componenti possono essere riconfermati	03.12.2018

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta alle riunioni, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

*** l. 157/1992 - Art. 14, comma 11**

“Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.”

****l.r. 14/1994 - Art. 11, comma 1 – Organi di gestione**

“Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

*****r.r. Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione**

“1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
- 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.

4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C."

AVVISO SCADUTO IL 3 DICEMBRE 2018

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TERNI 3
Comitato di gestione
(D.D. 13 novembre 2018, n. 11751)

Riferimenti normativi

- legge 157/1992 (Art. 14, comma 11)*
- legge regionale 14/1994 (Art. 11, comma 1)**
- regolamento regionale 6/2008 (Artt. 4 e 5)***
- legge regionale 11/1995 e s.m.

Nomine/Designazioni	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti nel Comitato di Gestione	31.12.2018	4 anni I componenti possono essere riconfermati	03.12.2018

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta alle riunioni, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

*** I. 157/1992 - Art. 14, comma 11**

“Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.”

****I.r. 14/1994 - Art. 11, comma 1 – Organi di gestione**

“Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

*****r.r. Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione**

“1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al

numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;

2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.

4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C."

AVVISO SCADUTO IL 10 DICEMBRE 2018

DOTALIZIO SACCONCELLI DI TUORO SUL TRASIMENO
Consiglio di Amministrazione
(D.D. 16 novembre 2018, n. 11914)

Riferimenti normativi

- Statuto dell'Ente (capo II– Amministrazione – Artt. 5 e 7)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomine/Designazioni	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente del Consiglio di Amministrazione	31.12.2018	4 anni I componenti possono essere confermati senza interruzione	10 dicembre 2018

Compenso

I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

***Capo II – Amministrazione**

“Art. 5

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 membri, compreso il Presidente. Omissis.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Art. 7

Omissis

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.”